

	CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 7 SULCIS IGLESIENTE E	
	L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 4 OGLIASTRA PER GARANTIRE	
	PRESTAZIONI PROFESSIONALI NELLA SC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PRESSO IL	
	P.O. DI LANUSEI DELL'ASL N. 4 OGLIASTRA.	
	tra	
	L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis Iglesiente con sede legale in Carbonia Via	
	Dalmazia 83, codice fiscale e partita IVA 03990310926, nella persona del Direttore Generale	
	Dott. Paolo Cannas, in qualità di Legale Rappresentante,	
	e	
	L'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 4 Ogliastro , con sede legale in Lanusei, Via Piscinas	
	5, codice fiscale e P. IVA 01620420917, nella persona del Direttore Generale Dott. Andrea	
	Fabbo, in qualità di Legale Rappresentante	
	Premesso	
	– che l'ASL Ogliastro ha manifestato l'interesse alla stipula della convenzione per garantire	
	supporto alle proprie Strutture al fine di erogare prestazioni professionali nella disciplina	
	della ortopedia per interventi di “revisione impianto di protesi”;	
	– che l'ASL Sulcis Iglesiente, tramite Professionisti nelle discipline di Ortopedia, è	
	disponibile alla stipula di apposita Convenzione al fine di garantire, ove possibile, le	
	prestazioni richieste;	
	– che dalla stipula della convenzione non deriva nessun obbligo da parte della ASL Sulcis	
	Iglesiente nel garantire le prestazioni in oggetto, pertanto, le attività potranno essere	
	garantire a favore della ASL Ogliastro previa acquisizione della disponibilità da parte dei	
	professionisti e a condizione che vengano soddisfatte prioritariamente le esigenze	
	dell'Azienda di appartenenza	
	Si conviene e si stipula quanto segue:	
	Pagina 1 di 5	

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L'oggetto della convenzione è rappresentato dalle prestazioni professionali (per interventi di "revisione impianto di protesi") erogate dai Dirigenti Medici specialisti afferenti alle Strutture di Ortopedia, che verranno identificati dai Direttori delle rispettive Strutture, esclusivamente previa acquisizione della loro disponibilità e per un fabbisogno massimo mensile di sei ore.

Art. 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Medici, a tal fine individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del CCNL dell'Area sanità 2016-2018 (ex art. 58 del vecchio contratto della Dirigenza Medica), al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza della ASL Sulcis Iglesiente e nel limite complessivo massimo di impegno lavorativo settimanale, riposo giornaliero, riposo settimanale etc.,.

Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro ai sensi della Legge 30 ottobre 2014 n. 161. La piena osservanza di detto obbligo di legge, sarà garantito dalle intese che intercorreranno tra la Direzione della ASL Ogliastra e i Direttori delle Strutture coinvolte della ASL Sulcis Iglesiente.

Art. 3 – Tariffe, rendicontazione, fatturazione e pagamento

Per le suddette prestazioni l'ASL Ogliastra, corrisponderà all'ASL Sulcis Iglesiente €80,00/ora lorde oltre IRAP per ciascun Dirigente Medico oltre il rimborso delle spese di viaggio che verrà liquidato nella misura prevista dall'attuale normativa per i dipendenti pubblici per l'utilizzo del mezzo proprio.

Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore, verrà corrisposto alla ASL Sulcis

	Iglesiente, per la successiva attribuzione ai dipendenti che hanno garantito la consulenza.	
	L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata mensilmente dagli specialisti della	
	ASL Sulcis Iglesiasiente, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento	
	attestante le attività effettuate (rendiconto mensile dell'attività svolta) validata dall'ASL	
	Ogliastra. Tale Rendiconto sarà inoltrato dal Direttore delle Struttura coinvolta della ASL	
	Sulcis Iglesiasiente alla S.C. Bilancio e Contabilità entro il decimo giorno del mese successivo allo	
	svolgimento dell'attività. La S.C. Bilancio e Contabilità della ASL Sulcis Iglesiasiente provvederà	
	all'emissione della relativa fattura mensile nel termine di 7 giorni dalla ricezione della	
	rendicontazione.	
	I pagamenti verranno effettuati dall'ASL Ogliastra dietro presentazione di relativa fattura	
	emessa dalla ASL Sulcis Iglesiasiente. L'ASL Ogliastra si impegna ad effettuare il pagamento e	
	la liquidazione delle fatture entro il sessantesimo giorno dal ricevimento delle stesse con	
	versamento dell'importo dovuto mediante bonifico bancario sul c/c	
	IT28Lo100004306TU0000031566 di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia.	
	Nel caso in cui l'ASL Ogliastra non provveda a liquidare i compensi entro 60 (sessanta) giorni	
	dal ricevimento delle fatture, decade da parte dei professionisti della ASL Sulcis Iglesiasiente	
	l'obbligo di garantire gli accessi e ciò non potrà in alcun modo essere considerato interruzione	
	di servizio.	
	Art. 4 – Obblighi assicurativi	
	Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortunio e	
	infortunio in itinere, sono a totale carico dell'ASL Ogliastra, ivi compresi eventuali oneri per	
	la tutela legale, relativi alle attività che i Dirigenti Medici porranno in essere.	
	Art. 5 – Durata e recesso	
	La presente convenzione decorre dalla data del 28/01/2026 ed avrà validità fino al 31/12/2026.	
	Il rinnovo tacito non è consentito.	
		Pagina 3 di 5

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di 15 giorni, notificato mediante posta elettronica certificata.

In caso di recesso, l'ASL del Sulcis avrà il diritto di conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Art. 6 – Trattamento dei dati

Con il presente atto, il personale autorizzato alla collaborazione è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679, al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse.

Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici entreranno in possesso in ragione della presente convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'ASL Ogliastro, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 7 – Codice etico comportamentale, piano triennale prevenzione e corruzione

Le Parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità.

Le Parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art. 8 – Foro Competente e Rinvio alle norme di legge

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente sarà

quello di Lanusei.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Art. 9 – Disposizioni finali

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, è soggetto alle imposte di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972, le stesse restano a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione.

Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto, composto da n. 5 pagine e da n. 9 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

ASL 7 Sulcis Iglesiente**ASL 4 Ogliastro**

Dott. Paolo Cannas

Dott. Andrea Fabbo